

Schema di contratto per l'affidamento della fornitura di “MATERIE PRIME AD USO AGRICOLO Lotto n. _____ per la Tenuta di _____”

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Firenze, Via di Novoli, 26, presso la sede di Terre Regionali Toscane,

fra

- L'ente Terre Regionali Toscane (in seguito indicato come “Ente”), con sede legale in Firenze via di Novoli 26, Partita IVA 00316400530, rappresentato dal Dr. Marco Locatelli, nato a Torino il 4/05/1965, domiciliato presso la sede amministrativa in Strada del Mare, 25 Località Spergolaia – Alberese (GR), il quale interviene nella sua qualità di Direttore “Gestioni Agricole” competente per materia, nominato con decreto n. 13 del 3 ottobre 2013 del Direttore Generale autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. ____ del _____, esecutivo a norma di legge;

- _____, (in seguito per brevità indicata come “Società”) con sede legale in _____, Loc./Via _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO

- che con decreto n. ---del -----, del Dirigente responsabile del Settore

	<p>“Gestioni Agricole”, si è provveduto ad approvare, relativamente alla</p>	
	<p>gara in oggetto, il Capitolato descrittivo e prestazionale, lo schema del</p>	
	<p>presente contratto, tutta la documentazione per lo svolgimento della gara;</p>	
	<p>- che con decreto n. ---del ----- del Dirigente responsabile del Settore</p>	
	<p>“Gestioni Agricole”, si è provveduto ad approvare, relativamente alla</p>	
	<p>gara in oggetto, il Verbale delle operazioni e ad aggiudicare la fornitura</p>	
	<p>di materie prime ad uso agricolo (lotto n.);</p>	
	<p>- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della</p>	
	<p>Società ai fini della stipula del presente contratto;</p>	
	<p>- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in</p>	
	<p>forma di scrittura privata in modalità elettronica.</p>	
	<p style="text-align: center;">TUTTO CIO' PREMESSO</p>	
	<p>I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale</p>	
	<p>in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la</p>	
	<p>precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del</p>	
	<p>presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:</p>	
	<p style="text-align: center;">ART. 1– OGGETTO</p>	
	<p>Terre Regionali Toscane, nella persona del Dirigente Marco Locatelli, affida</p>	
	<p>alla Società _____, che, nella persona _____</p>	
	<p>accetta e si obbliga a realizzare la prestazione della fornitura di</p>	
	<p>_____ (lotto n-----) presso la Tenuta di _____.</p>	
	<p>La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto</p>	
	<p>previsto:</p>	
	<p>nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato</p>	
	<p>Capitolato) che firmato digitalmente dalle parti si allega in formato</p>	
	<p style="text-align: center;">2</p>	

elettronico al presente contratto quale lettera “A”

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data di apposizione della marcatura temporale e termina il 31/12/2016.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro _____ (Euro _____/00) oltre IVA nei termini di legge così come risulta dal Dettaglio Economico, presentato in modalità telematica in sede di gara dal legale rappresentante della Società, Signor _____, che, in copia conforme all’originale informatico si allega al presente contratto sotto la lettera “__”.

La quantità di _____ da acquisire non è determinabile con certezza ma è condizionata dal piano colturale annuale, dalle attività di ricerca applicata e sperimentazione e dall’andamento stagionale.

L’Ente, durante la vigenza contrattuale, provvederà ad emettere ordini specifici in cui il corrispettivo contrattuale di ciascun ordine sarà determinato come segue:

- dal prezzo unitario offerto per ciascuna tipologia di prodotto indicato nel dettaglio economico per le quantità effettivamente richieste dall’Amministrazione;

- dalla percentuale di sconto offerta nel medesimo dettaglio economico, per le tipologie indicate nel dettaglio economico, da applicarsi sul prezzo di listino in vigore al momento dell’ordine.

L’Ente pertanto non garantisce il raggiungimento del corrispettivo massimo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato .

ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETÀ

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Ente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del DPR 207/2010.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 5 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni l'Ente potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'esecutore si obbliga, ai sensi del comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 6 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione della presente fornitura dovrà essere trasmessa tramite posta certificata (la casella di posta elettronica certificata dell'Ente è

terre.regionali@postacert.toscana.it La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite posta certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto (la casella di posta elettronica della Società è _____) mentre la fatturazione seguirà quanto previsto al successivo art. 7.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata a cadenza mensile; i pagamenti sono disposti secondo le modalità indicate al precedente art. 3, dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato ai sensi dell'art. 307 DPR 207/2010, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati.

La fattura, intestata all'Ente dovrà essere trasmessa in modalità telematica tramite il sistema elettronico "Sistema di interscambio (SdI)" gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovrà contenere i seguenti riferimenti:

TERRE REGIONALI TOSCANE Ente Pubblico

Sede legale: Via di Novoli 26 50127 Firenze

Sede Amministrativa: Strada del Mare, 25 Loc. Spergolaia – 58100 Alberese (Grosseto) C.F. e P.I.: 00316400530

- codice CIG della fornitura.
- Codice univoco ufficio: UFQ3UX
- Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

- L'importo unitario per ogni prodotto così come risulta dal dettaglio economico presentato in fase di gara, con il relativo quantitativo consegnato;

- La percentuale di sconto della categoria commerciale corrispondente da applicare al prezzo di listino per le materie prime indicate nel dettaglio economico;

- Alla fattura dovrà inoltre essere allegata copia del listino in vigore al momento dell'ordine relativa alle materie prime soggette a sconto.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento con esito positivo del Direttore di esecuzione così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Ente nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Ente non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due

giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Ente segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 5 del DPR 207/2010.

La fattura relativa al saldo deve essere emessa dopo il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa

alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della società, ai sensi dell'art. 6 comma 3, lettera e) del D.P.R. 207/2010, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Tale termine per le fatture ricevute dall'Ente nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Ai sensi dell'art. 140 comma 1 del DPR 207/2010, si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Ente, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine la Società dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) Banca _____ Filiale di _____, con codice IBAN _____;

2) Banca _____ Filiale di _____, con codice IBAN _____;

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- _____ codice fiscale _____,

- _____ codice fiscale _____,

La Società è tenuta a comunicare all'Ente eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: _____.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso _____, Agenzia _____, con codice IBAN _____ o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non

siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Ente provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il _____ dichiara espressamente di esonerare l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Ente, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE

Il dr. _____, è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per l'Ente.

ART. 9 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Per l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art. 7 del Capitolato.

ART. 10 SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

oppure

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte della Società quali _____ ed è consentito nei limiti del __% del valore complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. N. 163/2006.

La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, a comunicare all'Ente il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Ente per maggior danno arrecato.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.163/2006 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: _____ . L'Ente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'Ente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al presente articolo 7.

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la

migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Ente del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Ente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevato l'Ente.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Ente di fronte ad azioni o pretese al riguardo. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, e alla proprietà dei beni l'Ente ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Per le parti compatibili si applica l'art. 165 del DPR 207/2010 relativo ai sinistri alle persone e danni.

ART 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n°34/2014, ed adottato da Direttore Generale dell'Ente quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore economico è soggetto a penalità:

per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna di cui all'art. 3 del Capitolato, si applica una penale pari a 100 euro al giorno fino al 5° giorno di ritardo.

Se il ritardo persiste oltre il quinto giorno l'Ente, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006.

L'Ente, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Ente provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

Nel caso in cui l'Ente accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Ente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Ente di richiedere il

risarcimento del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 145 comma 4 del DPR 207/2010, il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel capitolato e nel presente contratto; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della Società negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore di esecuzione, propone ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8 del DPR 207/2010.

L'Ente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 7;

- in caso di subappalto non autorizzato dall'Ente;

- nel caso in cui la fornitura non venga eseguita correttamente nei termini stabiliti dall'art. 3 del Capitolato.

In caso di risoluzione, l'Ente procederà a richiedere il risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Al di fuori dei casi sopra specificati l'Ente, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto l'Ente applica la disciplina degli articoli da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. espressamente previste nel presente contratto e per i quali vige la relativa disciplina.

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva mediante _____ n. _____ del _____, con la quale _____ si costituisce fideiussore a favore dell'Ente nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro _____ (_____/00).

L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 113, del D.Lgs. 163/2006, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 16 – RECESSO

L'Ente si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, anche legati a limitazioni di spesa imposte da disposizioni normative, regolamentari o amministrative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.

In caso di recesso dell'Ente, la Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Ente mentre le spese di bollo sono a

carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;

- nel DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni;

- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni;

- nel “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori” approvato con Decreto del Direttore Generale n. 30 del 3 settembre 2014.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Ente sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente da

Dr. Marco Locatelli per Terre Regionali Toscane

